

Firenze 13 aprile 2021

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

INAIL

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Dati infortuni covid-19 AL 28/02/2021

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail

(periodo di accadimento gennaio 2020 – 28 febbraio 2021)


	TOSCANA	ITALIA	% TOSCANA
Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19	8.244	156.766	5,3%
<i>di cui con esito mortale</i>	15	499	3,0%

Genere	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASSA-CARRARA	PISA	PISTOIA	PRATO	SIENA	TOSCANA	%
Donne	371	2.112	169	448	575	509	657	453	610	161	6.065	73,6%
Uomini	114	831	69	165	210	152	276	116	185	61	2.179	26,4%
Classe di età												
fino a 34 anni	87	646	31	95	182	91	177	90	146	43	1.588	19,2%
da 35 a 49 anni	183	1.099	72	197	265	248	344	194	325	80	3.007	36,5%
da 50 a 64 anni	203	1.139	131	301	324	308	398	276	311	94	3.485	42,3%
oltre i 64 anni	12	59	4	20	14	14	14	9	13	5	164	2,0%
Totale	485	2.943	238	613	785	661	933	569	795	222	8.244	100,0%
Incidenza sul totale	5,9%	35,7%	2,9%	7,4%	9,5%	8,0%	11,3%	6,9%	9,7%	2,7%	100,0%	
Variazione % rispetto rilevazione mese precedente	9,7%	6,6%	4,8%	8,3%	3,6%	4,4%	5,4%	3,1%	5,3%	9,9%	6,0%	
di cui con esito mortale	-	5	-	2	-	3	2	-	3	-	15	

Denunce d'infortunio covid-19 anno 2020-2021 Toscana

(Denunce in complesso: 8.244, periodo di accadimento gennaio 2020–28 febbraio 2021)


Mese evento




Nota: il valore di febbraio 2021 è da intendersi provvisorio e soggetto ad aumentare nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento particolarmente influente sull'ultimo mese della serie.

Denunce d'infortunio covid-19 anno 2020-2021 Toscana

Genere




Classe di età/Genere




Denunce d'infortunio covid-19 anno 2020-2021 Toscana

Provincia dell'evento



Denunce d'infortunio covid-19 anno 2020-2021 Toscana

Professioni (CP2011 casi codificati)



NORMATIVA SULLA TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS(SARS-COV-2)

- **D.P.R. 30/06/1965 n.1124** (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le m.p.);
- **D.lgs 23/02/2000 n.38** (disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le m.p.);
- **D.l. 17/03/2020 n.18** (misure di potenziamento del S.S.N e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid.19-Cura Italia);
- **Circolari Inail del 03/04/2020 n. 13 e del 20/05/2020 n.22** (tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus –Sars-Cov 2).

CIRCOLARE INAIL N.13 DEL 3 APRILE 2020- CIRCOLARE INAIL N.22 DEL 20/05/2020

La **tutela assicurativa Inail**, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, **opera** anche nei **casi di infezione da nuovo coronavirus** contratta in **occasione di lavoro**, che comprende tutte le condizioni topografiche ed ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo sia che dipenda da condizioni proprie ed ineludibili del lavoratore.

L'Inail tutela le affezioni morbose da Sars-CoV2, inquadrandole per l'aspetto assicurativo nella categoria degli **infortuni sul lavoro**, in tali circostanze la **causa virulenta** è equiparata a quella **violenta**.

La tutela copre l'intero periodo di **quarantena** e quello eventualmente successivo, dovuto al prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

AMBITO DI TUTELA

A causa dell'elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, per gli operatori sanitari opera la **presunzione semplice** di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che vengano a contatto con il coronavirus.

Si applica la presunzione semplice anche ad altre categorie:

- Lavoratori che operano a contatto con il pubblico/utenza.
- Lavoratori che operano in front-office.
- Addetti alla cassa, alle vendite/banconisti.
- Personale non sanitario all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Per **i lavoratori** che svolgono **attività diverse** dai casi sopra citati, che ritengano comunque di aver contratto il virus a causa del loro lavoro (in tali circostanze **NON OPERA LA PRESUNZIONE SEMPLICE**) è necessario un accertamento medico-legale che privilegerà essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

AMBITO DI TUTELA

Per le fattispecie per le quali **non opera la presunzione** semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico occorre indicare:

- le cause e circostanze;
- la natura della lesione;
- il rapporto con le cause denunciate.

N.B. La presunzione semplice ammette sempre la prova contraria. Occorre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale.

L'INFORTUNIO IN ITINERE

L'art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che *“l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”* .

La circolare Inail 13/2020 ha chiarito che anche gli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante il tragitto casa/lavoro siano configurabili come infortunio in *itinere*.

E' ammesso, in deroga alla normale disciplina prevista dall'art. 13 D.L.vo 38/2000, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, l'utilizzo del mezzo proprio, che si configura come mezzo necessario, essendo meno rischioso di quello pubblico.

DENUNCIA DI INFORTUNIO COVID-19

La "**Denuncia di infortunio**" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni **entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico di infortunio**.

Solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio in occasione di lavoro decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

DENUNCIA DI INFORTUNIO COVID-19

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi:

✓ alla data evento

Presso altra azienda <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Codice fiscale altra azienda	Denominazione/Ragione sociale altra azienda
In regime di appalto, subappalto o altra forma di lavoro per conto di terzi <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		

✓ alla data abbandono lavoro

Data evento (GG/MM/AAAA)	Giorno festivo <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Alle ore	Durante quale ora di lavoro (01, 02 ...)	Durante il turno di notte <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
L'infortunato ha abbandonato il lavoro (GG/MM/AAAA)		Alle ore		Il datore di lavoro ha saputo del fatto il (GG/MM/AAAA)
Il datore di lavoro era presente? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Se no, ritiene che la descrizione riferita risponda a verità? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			

DENUNCIA DI INFORTUNIO COVID-19

- ✓ alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio


DATI CERTIFICATI MEDICI DA CUI SCATURISCE L'OBBLIGO DI DENUNCIARE

PRIMO CERTIFICATO MEDICO	
Numero identificativo certificato	<input type="text"/>
Data di rilascio del certificato medico	<input type="text"/> GG/MM/AAAA
Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico	<input type="text"/> GG/MM/AAAA
Prognosi riservata <input type="checkbox"/>	Malattia infortunio (15) <input type="checkbox"/>
Periodo di prognosi dal	<input type="text"/> GG/MM/AAAA
	al <input type="text"/> GG/MM/AAAA

Nel compilare la denuncia on line, il datore di lavoro dovrà barrare, nel caso di infezione da Coronavirus il campo malattia infortunio, ciò renderà possibile la successiva compilazione dei campi data "inizio e fine prognosi".

DENUNCIA DI MALATTIA-INFORTUNIO

✓ alla sezione lavoratore ed alla mansione svolta



SEZIONE LAVORATORE

Da compilare solo in caso di consenso del lavoratore a comunicare i propri dati personali all'Inail, con le modalità e per le finalità strettamente connesse alla gestione della pratica di infortunio; l'indicazione di almeno un numero di telefono potrà consentirne una più tempestiva istruttoria.

Prefisso internazionale Telefono abitazione Prefisso internazionale Telefono cellulare

Indirizzo Email Indirizzo Pec

Studente (2) Parente del datore di lavoro Persone a carico Tutela Inps in caso di malattia comune

Sì No Sì No Sì No Sì No

Tipologia di lavoratore (3) Tipologia di contratto (4)

Orizzontale Verticale Misto

Percentuale di part-time , %

Articolazione dell'orario di lavoro prevista per il giorno dell'evento

Dalle ore : Alle ore :

Dalle ore : Alle ore :

Data assunzione (GG/MM/AAAA) Data fine rapporto di lavoro (GG/MM/AAAA)


CCNL - Settore lavorativo CNEL (5) CCNL - Categoria CNEL (6)

Qualifica assicurativa (7)

Voce professionale Istat (8)

DENUNCIA DI INFORTUNIO COVID-19

✓ alla puntuale descrizione dell'infortunio



DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO:
In che modo è avvenuto l'infortunio?

IN PARTICOLARE:
Dove era il lavoratore al momento dell'infortunio?

Che tipo di lavoro stava svolgendo il lavoratore al momento dell'infortunio? _____
Era il suo consueto lavoro? Sì No

Al momento dell'infortunio che cosa stava facendo in particolare il lavoratore?

Che cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l'infortunio?

In conseguenza di ciò, cosa è avvenuto al lavoratore? _____
Se l'infortunio è avvenuto per caduta dall'alto, indicare l'altezza in metri

Natura della lesione (16) _____ Sede della lesione (17) _____

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

I presupposti per la responsabilità penale e civile devono essere rigorosamente accertati.

La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione, dolosa o colposa, della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali (Decreto liquidità 08/04/2020 n. 23 convertito in L. 05/06/2020 n. 40).

RIFLESSI SUL PREMIO ASSICURATIVO

Gli **eventi lesivi** derivanti da infezioni da nuovo coronavirus, in occasione di lavoro, **non incidono sull'oscillazione** del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Si tratta, infatti, di eventi riconducibili a fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere e per tale motivo non si riflettono sulla misura del premio pagato.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

L'Inail eroga prestazioni sanitarie e socio sanitarie:

- ✓ **ATTIVITÀ MEDICO-LEGALI.**
- ✓ **CURE AMBULATORIALI.**
- ✓ **CURE INTEGRATIVE RIABILITATIVE.**
- ✓ **ASSISTENZA PROTESICA.**
- ✓ **INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL REINSERIMENTO NELLA VITA DI RELAZIONE.**
- ✓ **DISPOSITIVI E INTERVENTI PER IL RECUPERO DELL'AUTONOMIA.**
- ✓ **SERVIZIO SOCIALE.**
- ✓ **INTERVENTI PER IL REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA**
ARTICOLO 1, COMMA 166, DELLA LEGGE DI STABILITÀ DEL 2015 (LEGGE 23/12/2014 N. 190).

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI:

- Tutti i lavoratori con una disabilità da lavoro acquisita a seguito di infortunio/malattia professionale che necessitano di interventi mirati per consentire e /o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa.
- I datori di lavoro che, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa , pongono in essere i progetti personalizzati di reinserimento lavorativo.

TIPOLOGIE POSSIBILI DI INTERVENTO:

- Il superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, attrezzature di lavoro o eventuali veicoli/mezzi che costituiscono strumenti di lavoro);
- la formazione del lavoratore.

IMPORTI EROGABILI

L'Inail eroga fino ad euro **150.000,00** di cui:

- **€ 135.000,00** per il superamento e l'abbattimento delle **barriere architettoniche** nei luoghi di lavoro, sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle **postazioni di lavoro**.
- **€ 15.000,00** per interventi di **formazione**.

E' altresì previsto il **rimborso** al datore di lavoro del **60% della retribuzione corrisposta** alla persona con disabilità per il periodo della realizzazione del progetto.